



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone

ORDINANZA N° 04 - 2021

Oggetto: Regolamento per la disciplina dell'attività dei Consulenti Chimici di porto nei porti Trieste e di Monfalcone ricadenti sotto la giurisdizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

IL PRESIDENTE

- VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di "Riordino della legislazione in materiale portuale", così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;
- VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 2018, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 di data 30 maggio 2018, avente ad oggetto "Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale";
- RICHIAMATO l'art. 68 del Codice della Navigazione riguardante la vigilanza sull'esercizio delle attività nei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo, che prevede la possibilità di iscrivere in appositi registri i soggetti che esercitano le predette attività e l'art. 61 del relativo Regolamento di attuazione;
- RICHIAMATO l'art. 8, comma 3, lettera m, della citata legge n. 84/1994 riguardante il compito attribuito al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di amministrare le aree e i beni del demanio marittimo sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli artt. Da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTA la Circolare DEM 3/1160 del 10/12/1999 del Ministero dei Trasporti, la quale, al punto 2) detta espressamente che l'Autorità competente deve organizzare e disciplinare ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione il Servizio Chimico di Porto, determinando il numero degli iscritti, in considerazione delle esigenze locali, sentiti i soggetti interessati, l'Associazione nazionale dei chimici di porto e l'Autorità Marittima;
- VISTA la nota datata 21 gennaio 2011, prot. N. 0000912-21/01/2011, recante chiarimenti dell'attività di Consulente Chimico di porto e diretta a tutte le Autorità Marittime e Portuali, oltre che alle associazioni di categoria, con cui il Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti ha chiarito “che solo i professionisti iscritti nel Registro di Consulente Chimico di porto di cui alla citata circolare [DEM3/1160 del 10 dicembre 1999] possono esercitare le attività elencate nella stessa, in quanto la particolare, specifica e ulteriore formazione ivi richiesta li abilita a ciò”;

VISTA l’ordinanza n 008/83 della Capitaneria di porto di Trieste che fissa nel numero massimo di 3 il numero degli iscritti nel registro dei Consulenti Chimici tenuto dalla Capitaneria di Porto di Trieste;

VISTA l’ordinanza n 026/89 della Capitaneria di porto di Monfalcone che fissa nel numero massimo di 2 il numero degli iscritti nel registro dei Consulenti Chimici tenuto dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone;

VISTO il Decreto Dirigenziale 234 del 01.12.2017, il quale all’art. 1 punto 3 sostituisce quanto disposto al punto 2) nella citata Circolare DEM 3/1160 del 10/12/1999, di cui al punto precedente, come segue: “Il numero degli iscritti è determinato dall’autorità competente ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione e dall’art.8, lett. h) della legge 84/94, in considerazione delle esigenze locali, sentite l’Associazione nazionale Chimici di porto, l’Associazione nazionale Ingegneri e Chimici di porto, l’utenza e, nei porti sede dell’Autorità di sistema portuale, l’Autorità marittima.”;

VISTI il Decreto APT n.1094/2002, regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali che si esercitano nel porto di Trieste ed il Decreto AdSPMAO n. 1580/2019, “regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali, che si esercitano nel Porto di Monfalcone”, in materia di iscrizione nei registri tenuti dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ai sensi dell’art. 68 del Cod. Nav., comma 2;

CONSIDERATO che l’attività svolta dai Consulenti Chimici di porto ha assunto una crescente rilevanza anche in considerazione della vigente normativa in materia di merci pericolose, finalizzata alla sicurezza della nave, delle operazioni portuali e del porto;

RILEVATA la necessità di disciplinare il complesso delle attività dei Consulenti Chimici di Porto nel sistema portuale formato dai porti di Trieste e Monfalcone ricadenti sotto la giurisdizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Orientale;

VISTO l’art. 6, comma 4, lettera a) della summenzionata legge n.84/1994, riguardante il potere di regolamentazione delle attività esercitate nei porti da parte delle Autorità di Sistema Portuale;

SENTITI i pareri delle Autorità marittime dei porti di Trieste e Monfalcone;

ORDINA

Art. 1 campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai soggetti che intendono esercitare l’attività di Consulente Chimico del Porto nei porti di Trieste e di Monfalcone ricadenti nell’ambito della giurisdizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Art. 2 registro dei consulenti chimici di porto

1. I soggetti di cui all'Art. 1 del presente regolamento devono essere iscritti nell'apposito Registro tenuto e aggiornato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (di seguito "AdSPMAO") ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione, comma 2, sulla base di quanto regolamentato dalla Circolare DEM 3/1160 del 10.12.1999 del Ministero dei Trasporti e dal Decreto Dirigenziale 234 del 01.12.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e conformemente alle disposizioni che seguono.
2. Per l'iscrizione al registro si osservano le disposizioni contenute nel Decreto APT n. 1094/2002 e nel Decreto 1580/2019 recanti la disciplina generale iscrizione art. 68 per i porti di Trieste e Monfalcone citati in premessa.

Art. 3 organizzazione del servizio

1. Il numero dei consulenti chimici di porto per i porti di Trieste e Monfalcone è determinato in cinque unità.
2. I consulenti chimici di porto devono assicurare le proprie prestazioni professionali in entrambi i porti di Trieste e Monfalcone.
3. Il servizio deve essere garantito per tutti i giorni dell'anno nell'arco delle 24 ore giornaliere, con l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali indisponibilità all'Autorità di Sistema Portuale di Trieste e Monfalcone nonché alle Capitaneria di porto dei porti di Trieste e Monfalcone.
4. I consulenti chimici del Porto devono assicurare la reperibilità per entrambi i porti di Trieste e Monfalcone rendendo a tale proposito noti i propri recapiti di reperibilità presso le Autorità competenti.

Art. 4 prestazioni del consulente chimico di porto

1. I consulenti chimici del porto rendono le proprie prestazioni professionali in regime di lavoro autonomo a titolo oneroso per i committenti privati ed a titolo gratuito per l'Autorità marittima e l'Autorità di Sistema portuale quando svolte nell'interesse dello Stato e/o in ausilio dell'Autorità Marittima e dell'AdSPMAO, anche a fini formativi.

Art. 5 validità e rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione ha durata fino alla cancellazione e non deve essere rinnovata annualmente.
2. Al fine di permettere la verifica annuale della sussistenza dei requisiti minimi, i Consulenti chimici di porto dovranno presentare ad AdSPMAO ogni anno copia dell'iscrizione all'albo professionale ed il certificato del medico di porto attestante la capacità fisica a svolgere l'attività
3. I consulenti chimici di porto vengono cancellati dal registro per i seguenti motivi:
 - a. Richiesta dell'interessato
 - b. Cancellazione dall'albo professionale
 - c. Perdita della capacità fisica attestata dal medico di porto.

4. Il soggetto è tenuto, anche nel corso di validità del Certificato, a comunicare ad AdSPMAO tutte le variazioni intervenute sui dati trasmessi con l'istanza;

Art. 6 spese amministrative

1. Per l'iscrizione ed il relativo certificato, i soggetti di cui all'Art. 1 sono esentati dal pagamento delle spese amministrative previste dai Decreti recanti la disciplina generale iscrizione art. 68 per i porti di Trieste e Monfalcone citati in premessa.

Art. 7 pubblicità

1. L'elenco dei soggetti iscritti nel Registro ed i relativi aggiornamenti sarà pubblicato sul sito internet dell'AdSPMAO;
2. Deve essere garantita la pubblicità delle tariffe applicate per le prestazioni rese dal consulente chimico di porto.

Art. 8 sanzioni disciplinari

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 1251 del Cod. Nav. punito dal successivo art. 1255.

Art. 9 disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rimanda alla puntuale applicazione delle disposizioni ministeriali in premessa richiamate, attinenti la disciplina dell'attività dei consulenti chimici di porto.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito ufficiale della AdSPMAO.
3. Il presente regolamento aggiorna e sostituisce ogni altra disposizione, ordinanza, regolamento precedentemente emanati in materia.

Trieste, li **24 APR. 2021**

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)

